

salute

protezione sorriso

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione malattia

edizione febbraio 2013



ridefiniamo / gli standard

protezione sorriso

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione malattia

edizione febbraio 2013

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PAGINA BIANCA

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Nota informativa

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO MALATTIA

(predisposta in conformità del D.Lgs. 7 Settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010).

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Avenue Matignon 75008 Paris France – Tel +33.1.40.755.700) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013), ammonta a € 767 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 556 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 177,87%.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

La durata prevista dal contratto è annuale ed è espressamente indicata in polizza.

Il contratto può essere inoltre stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.

Avvertenza: Se è scelta la forma **con tacito rinnovo** in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione (Art. 18 delle C.G.A.) il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Protezione Sorriso è una polizza che prevede prestazioni odontoiatriche a costi fissi effettuate da dentisti professionali appartenenti ad un network di centri odontoiatrici:

- 1) **Prestazioni odontoiatriche:** (Art. 1 C.G.A.);
- 2) **Infortuni del bambino:** rimborso per cure odontoiatriche per bambini di età inferiore ai dieci anni (Art. 2 C.G.A.).

Nota informativa

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle C.G.A. ed evidenziati in neretto o con retinatura.

Specificatamente:

- All'art. 1 "Prestazioni odontoiatriche";
- All'art. 5 "Esclusioni";
- All'art. 14 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio";
- All'art. 15 "Pagamento del premio";
- All'art. 16 "Modifiche dell'assicurazione";
- All'art. 21 "Limiti territoriali".

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione del pagamento dell'indennizzo.

Specificatamente:

- All'art. 2 "Infortuni del bambino".

Esempio di applicazione di limite di massimale:

Valore totale del sinistro accertato 6.000,00 euro, massimale previsto in polizza 5.000,00 per sinistro. Importo liquidato 5.000,00 euro ($6.000,00 - 1.000,00 = 5.000,00$).

4. Periodi di carenza contrattuale

Avvertenza

Presenza di carenze ovvero termini di aspettativa

Il contratto prevede dei limiti temporali alla operatività delle garanzie. Pertanto si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato al fatto che contratti sopra indicati prevedono dei termini di aspettativa o carenza ossia dei periodi temporali in cui le garanzie di polizza, in tutto o in parte, non sono operative.

Specificatamente:

- All'art. 4 "Termini di aspettativa".

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di **conclusione del contratto**, potrebbero comportare la cessazione dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo/risarcimento, così come disposto dall'art. 14 delle C.G.A.

Nota informativa

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E' consentito il frazionamento semestrale se presenti almeno due persone paganti, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

Sconti sul premio

Il contratto prevede l'applicazione di sconti in relazione al numero delle persone assicurate.

L'Intermediario/Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione sul premio di tariffa.

7. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso

Il contratto, nella **forma con tacito rinnovo**, prevede la possibilità per entrambi le parti di recedere dall'assicurazione mediante l'invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. (Art. 18 C.G.A.).

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del c.c.

9. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all' Art. 20 "Oneri fiscali" delle C.G.A. per gli aspetti di dettaglio.

Nota informativa

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza

Per le modalità ed i termini a carico del Contraente/Assicurato di denuncia di sinistro o di richiesta dei servizi di assistenza si rimanda:

- All’art. 6 “Utilizzo dei Centri odontoiatrici convenzionati”;
- All’art. 7 “Come accedere ai Centri odontoiatrici convenzionati”;
- All’art. 8 “Utilizzo dei Centri odontoiatrici convenzionati”;
- All’art. 9 “Come accedere ai Centri odontoiatrici convenzionati”;
- All’art. 10 “Criteri di liquidazione”;
- All’art. 11 “Modifiche al convenzionamento”.

AXA Assicurazioni S.p.A. si avvale per la gestione dei centri odontoiatrici convenzionati di: ADE Italia srl (ASSISTENZA DENTALE EUROPEA) Via Flavio Baracchini, 9 – 20123 Milano Tel.+39 02 87394965 Fax.+ 39 02 89692286.

12. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza

Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato circa l’obbligo di utilizzare il circuito di centri odontoiatrici convenzionati per poter usufruire dei costi fissi previsti dalla polizza.

L’elenco aggiornato dei centri sanitari convenzionati è consultabile al sito: www.axa.it

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le **seguenti modalità**:

- **mail – reclami@axa.it**
- **posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, Corso Como, 17 – 20154 Milano**
- **fax – 0243448103.**

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

Nota informativa

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Resta salva, in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria".

14. Arbitrato

Avvertenza


Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 12 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Centrale operativa:	la struttura che presta assistenza telefonica.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Manifestazione:	sintomatologia oggettiva della malattia.
Massimale:	la somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, AXA presta la garanzia.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Ricovero:	la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Centro Odontoiatrico:	la struttura sanitaria convenzionata, regolarmente autorizzata, in base ai requisiti di legge all'erogazione delle prestazioni previste in polizza.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
ADE Italia:	Assistenza Dentale Europea.

Le seguenti ulteriori definizioni sono riportate al fine di migliorare la comprensione dei termini medico-dentistici.

Conservativa:	si occupa della prevenzione, delle ricostruzioni esteriori dei denti e dei trattamenti di restauro all'interno dei denti (endodonzia).
Corona	copertura artificiale su denti ricostruiti che erano in parte o totalmente distrutti e che hanno bisogno di essere protetti.
Implantologia:	consiste nell'inserimento di pilastri artificiali nell'osso mascellare e comprende: la struttura metallica che ha come obiettivo la sostituzione della radice di un dente, la connessione all'impianto sulla quale viene costruita la corona e la corona di ceramica sostenuta dall'impianto.
Ortodonzia:	si occupa di allineare correttamente i denti, fornendo un'efficiente funzione masticatoria ed una buona estetica del viso.
Protesi:	apparati rimovibili o fissi costituiti da strutture dove vengono collocati i denti da sostituire.

Protezione Sorriso/

condizioni generali di assicurazione

contratto di assicurazione malattia

ed. febbraio 2013

Premessa

La gestione delle prestazioni odontoiatriche di cui alla presente polizza e dei servizi di Assistenza telefonica, è effettuata da AXA tramite ADE Italia - Via Flavio Baracchini, 9 - 20123 Milano.

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1| Prestazioni odontoiatriche

AXA garantisce le prestazioni odontoiatriche ai costi previsti nella tabella contenuta all'interno dell'art. 1 "Condizione Speciale".

L'elenco delle prestazioni odontoiatriche a titolo completamente gratuito nonché le prestazioni odontoiatriche a costi fissi indicate nell'art. 1 "Condizione Speciale", possono essere oggetto di variazioni da parte di AXA. Tali variazioni saranno comunicate all'Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In tal caso è data facoltà all'Assicurato di esercitare l'eventuale disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi per raccomandata, fax o consegna a mano all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o direttamente ad AXA, prima della scadenza del contratto.

Art. 2| Infortuni del bambino

Per i bambini che non abbiano compiuto il decimo anno di età, sono rimborsabili le spese per cure odontoiatriche ai costi, di cui all'art. 1 "Condizione Speciale", rese necessarie a seguito di infortunio documentato da referto di pronto soccorso o di ricovero, purché le cure siano cominciate entro sei mesi dal giorno dell'infortunio.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di 5.000,00 euro per evento, purché le spese siano effettuate durante la validità del contratto.

Art. 3| Elenco prestazioni

Si rimanda all'art. 1 "Condizione Speciale" che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ambito e limitazioni

Art. 4 | Termini di aspettativa

Fermo quanto previsto dall'articolo 15 - "Pagamento del premio":

- le garanzie dell'art. 2 "Infortuni del bambino" sono valide dalle ore 24 del giorno di effetto della assicurazione per gli infortuni occorsi successivamente a tale data;
- le prestazioni dell'art. 1 "Condizione speciale" sono operanti dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese della data d'effetto della polizza.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra con la medesima società, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 5 | Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) le prestazioni odontoiatriche non effettuate presso i Centri Odontoiatrici convenzionati con la presente polizza (vedi artt. 8 e 10 "Utilizzo degli Centri Odontoiatrici convenzionati");
- 2) tutte le prestazioni odontoiatriche non comprese nell'art. 1 "Condizione Speciale";
- 3) le prestazioni odontoiatriche conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
- 4) gli infortuni causati dallo stato di ubriachezza dell'Assicurato o dall'effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico dall'Assicurato;
- 5) le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva.

Premessa

Al Contraente viene rilasciato l'elenco dei Centri Odontoiatrici convenzionati che ha carattere puramente informativo, poiché, successivamente alla stampa dello stesso, possono verificarsi delle variazioni. In caso di necessità l'Assicurato dovrà chiedere conferma chiamando la Centrale Operativa.

Come attivare le prestazioni – Art. 1 Prestazioni odontoiatriche

Art. 6 | Utilizzo dei Centri Odontoiatrici convenzionati

L'assicurato che necessiti di una prestazione odontoiatrica, secondo quanto previsto all'art. 1 "Condizione Speciale", dovrà rivolgersi ad uno dei Centri Odontoiatrici convenzionati usufruendo delle condizioni previste dal contratto.

L'Assicurato che abbia fatto ricorso ad un Centro Odontoiatrico convenzionato, previo appuntamento telefonico con lo stesso Centro Odontoiatrico convenzionato, non è soggetto all'esborso di alcun importo nel caso abbia richiesto una delle prestazioni gratuite previste all'art. 1 "Condizione Speciale".

Qualora l'Assicurato abbia invece richiesto una delle prestazioni a costi fissi previste all'art. 1 "Condizione Speciale", dovrà provvedere al pagamento delle prestazioni direttamente al Centro Odontoiatrico convenzionato presso cui ha effettuato le prestazioni odontoiatriche secondo gli importi stabiliti in tabella.

Art. 7 | Come accedere ai Centri Odontoiatrici convenzionati

L'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente il Centro Odontoiatrico convenzionato.

L'Assicurato dovrà esibire la card personale, fornitagli all'atto della stipula del contratto e ad ogni rinnovo, al momento dell'accettazione per usufruire delle prestazioni previste dalla polizza.

Qualora l'Assicurato si trovasse in Spagna o in Portogallo, dovrà contattare preventivamente telefonicamente la centrale operativa al numero di telefono indicato in polizza dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali e riportato anche sulla Card.

Come attivare le prestazioni – Art. 2 Infortuni del bambino

Art. 8 | Utilizzo dei Centri Odontoiatrici convenzionati

L'Assicurato che necessiti di una prestazione odontoiatrica, secondo quanto previsto dall'art. 2 "Infortuni del bambino", dovrà rivolgersi ad uno dei Centri Odontoiatrici convenzionati usufruendo delle condizioni previste dal contratto.

Art. 9 | Come accedere ai Centri Odontoiatrici convenzionati

L'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente il Centro Odontoiatrico convenzionato.

Qualora l'Assicurato si trovasse in Spagna o in Portogallo, dovrà necessariamente contattare telefonicamente la Centrale Operativa al numero di telefono indicato in polizza e riportato anche sulla Card dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali.

Art. 10 | Criteri di liquidazione

Qualora l'Assicurato abbia richiesto una delle prestazioni previste all'art. 2 "Infortuni del bambino", alla richiesta di rimborso (tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza) delle spese sanitarie sostenute dovrà allegare gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme del certificato di pronto soccorso e/o della cartella clinica completa.

L'Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio gli odontoiatri che lo hanno visitato o curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali, a norma del D.Lgs. n. 196/03 (cosiddetta "Legge sulla Privacy") e successive modifiche.

Art. 11 | Modifiche al convenzionamento

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti di tali prestazioni, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Eventuali modifiche negli accordi con i Centri Odontoiatrici convenzionati così come l'eventuale cessazione di convenzioni, non possono essere invocate dal Contraente come motivo di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione.

E' garantito, in ogni caso, il completamento dei cicli di cura intrapresi dall'Assicurato nell'eventualità di cessazione del rapporto di convenzionamento con il Centro Odontoiatrico convenzionato.

Norme comuni

Art. 12 | Controversie: arbitrato irrituale

Le controversie di natura contrattuale possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di consulenti tecnici legali, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato .

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l' arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei tecnici designati si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri consulenti nel verbale stesso.

Art. 13 | Esclusione di responsabilità

Il Contraente e gli Assicurati riconoscono espressamente che AXA e ADE Italia non hanno alcuna responsabilità per le prestazioni fornite dagli Centri Odontoiatrici convenzionati.

Pertanto, il Contraente e gli Assicurati prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente ai Centri Odontoiatrici convenzionati che hanno prestato i servizi richiesti.

Norme comuni

+39.199.422.299

(costo da rete fissa, no scatto alla risposta, max. 14,25 cent.euro/min; da rete mobile costi legati all'operatore utilizzato)

Art. 14| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 15| Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 c.c.

Art. 16| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17| Assicurazione per conto altrui e titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 c.c.

Art. 18| Proroga e cessazione dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente salvo quanto stabilito all'art. 1 "Condizione Speciale".

Art. 19| Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 c.c.

Art. 20| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o di sede legale, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 21| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano, Spagna e Portogallo.

Art. 22| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni speciali*(sempre operanti)*

Il presente documento costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza Protezione Sorriso.

Art. 1 | Condizione speciale

Le prestazioni di seguito previste sono totalmente a carico dell'Assicurato secondo gli importi indicati.

AXA si riserva di indicizzare gli importi della presente tabella adeguandoli alle eventuali modifiche del tariffario concordato con i Centri Odontoiatrici convenzionati. Tale tariffario é improntato al criterio della migliore qualità al minor costo, e comunque all'ottimizzazione ed al contenimento dei costi complessivi.

Tale facoltà potrà essere esercitata da AXA e varrà a partire dalle polizze stipulate/rinnovate a far data dal 31 gennaio dell'anno della modifica.

codice	1 - Prima Visita	EURO
V0110	Prima Visita	GRATUITA
codice	2 - Chirurgia	EURO
C0210	Estrazioni (esclusi ottavi ed elementi inclusi) che non necessitano di chirurgia maxillo-facciale	GRATUITA
codice	3 - Conservativa	EURO
00320	Otturazione semplice (1 superficie)	65,00
00330	Otturazione composta (2 superfici)	75,00
00359	Ricostruzioni angoli	75,00
00360	Ricostruzione coronale totale	80,00
E0410	Endodonzia monocanalare	96,00
E0415	Endodonzia bicanalare	154,00
E0420	Endodonzia pluricanalare	225,00
codice	4 - Igiene orale e parodontologia	EURO
P0630	Igiene Orale - Ablazione tartaro (igiene sopragengivale delle due arcate) su paradonto sano	GRATUITA
30402	Legature dentali extracoronali (per 4 denti)	59,00
30403	Legature dentali intracoronali (per 4 denti)	88,00
H5601	Gengivectomia (per quadrante)	125,00
codice	5 - Protesi	EURO
30501	Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa)	280,00
30502	Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. (lega preziosa)	320,00
30503	Corona in ceramica o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica	450,00
30504	Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica	500,00
30505	Corona a giacca o elemento di protesi provvisoria in resina	36,00
30506	Ribasamento di protesi parziale sistema diretto	90,00
30507	Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto	83,00
30508	Ribasamento di protesi totale sistema diretto	101,00

30509	Ribasamento di protesi totale sistema indiretto	115,00
30510	Riparazione per frattura completa di protesi totale	37,00
30511	Protesi mobile parziale in resina	97,00
30512	Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina	330,00
30513	Protesi mobile totale per arcata con denti in resina	800,00
30514	Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana	900,00
30515	Gancio a filo in L.N.P.	14,00
30516	Gancio a filo in L.P.	47,00
30517	Gancio fuso in L.N.P.	47,00
30518	Gancio fuso in L.P.	86,00
30519	Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli simili non nobili compresi i ganci – arcata superiore	500,00
30520	Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli simili non nobili compresi i ganci – arcata inferiore	500,00
30521	Per ogni elemento in resina	51,00
30522	Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale)	58,00
codice	6 – Ortodonzia	EURO
B0810	Visita odontoiatrica e/o predisposizione piano di cura	GRATUITA
B0850	Studio cefalometrico (comprese impronte, preparazione modelli di studio, tracciato e analisi)	69,00
B0873	Serie fotografica (otto)	22,00
30605	Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app.rimov. e funz. – un anno	900,00
30606	Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. fisse o miste – un anno	1.100,00
30607	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - un anno	891,00
30608	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - un anno	1.380,00
30609	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rimov. o funz. - un anno	1.100,00
30610	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. fisse o miste - un anno	1.350,00
30611	Contenzione a mezzo di positioner preformati	250,00
30612	Contenzione a mezzo di placche di hawley	250,00
30613	Contenzione a mezzo di arche linguali	250,00
30614	Contenzione a mezzo di scheletrito	250,00
30615	Preventiva-intercettiva con mantentore di spazio fisso	178,00
30616	Preventiva-intercettiva con mantentore spazio mobile	267,00
30617	Preventiva-intercettiva mentoniera	357,00
30618	Preventiva-intercettiva a griglia fissa	349,00
30619	Preventiva-intercettiva con griglia su apparecchio amovibile	290,00
30620	Preventiva-intercettiva con bande o bks per chiusura diastemi	155,00
30621	Preventiva-intercettiva bande o bks per correzione cross-bite	329,00
30622	Preventiva-intercettiva con bande per ausiliario per apertura morso	349,00
30623	Preventiva-intercettiva con applicazione maschera di delaire	581,00
30624	Preventiva-intercettiva con applicazione per diastasi sut.pal.	368,00
30625	Preventiva-intercettiva con applicazione di arco palatino di goshgarian	349,00

30626	Preventiva-intercettiva con applicazione di quad – helix	272,00
30627	Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. rimov. e funz. - un semestre	407,00
30628	Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. fisse o miste - un semestre	523,00
30629	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - un semestre	445,00
30630	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste – un semestre	600,00
30631	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rimov. o funz. - un semestre	484,00
30632	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) Classe 3^ basale app. fisse o miste - un semestre	639,00
30633	Correzione anomalie di 1^ classe basale con app.rimov. e funz. - 3^ anno	892,00
30634	Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app . fisse o miste - 3^ anno	1.030,00
30635	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche di un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - 3^ anno	855,00
30636	Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - 3^ anno	1.162,00
30637	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rim. o funz. - 3^ anno	1.070,00
30638	Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. fisse o miste - 3^ anno	1.260,00
30639	Riparazione di apparecchi rimovibili	34,00
codice	7 - Implantologia	EURO
I0910	Impianto endo-osseo osteointegrato	750,00
I0912	Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato	150,00
I0920	Corona ceramica su impianto (un dente)	500,00
codice	8 - Radiologia Odontoiatrica	EURO
X0670	Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali)	GRATUITA
X0680	Ortopantomografia (panoramica)	GRATUITA
X0690	Teleradiografia laterale o frontale del cranio	GRATUITA

1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 c.c. Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1901 c.c. Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1916 c.c. Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Mod. 9045 – Informativa sulla “Privacy”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it.

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S. c a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

Mod. 9045 – Informativa sulla “Privacy”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

Mod. 9045 – Informativa sulla “Privacy”

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comuniciamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.


Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad

AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17, 20154 – Milano (MI) – Fax: 02-43448105

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



www.axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 febbraio 2015.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard

